



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 26.4.2024
COM(2024) 191 final

2024/0102 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria
dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e, rispettivamente,
il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Sulla base delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio nel dicembre 2014, la Commissione ha negoziato con Andorra e San Marino un accordo di associazione di vasta portata che prevede la partecipazione di tali paesi al mercato interno dell'Unione europea e la cooperazione al di fuori delle quattro libertà. Nelle conclusioni adottate nel giugno 2022 il Consiglio ha invitato la Commissione a concludere i negoziati entro la fine del 2023. Il 7 dicembre 2023 i negoziati si sono conclusi ed è stato concordato un accordo di associazione a livello dei capi negoziatori. I negoziati sono stati condotti in consultazione con il gruppo EFTA del Consiglio. Il Parlamento europeo è stato informato dell'esito dei negoziati.

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea ("UE") e, rispettivamente, il Principato di Andorra ("Andorra") e la Repubblica di San Marino ("San Marino") (di seguito "l'accordo").

L'accordo prevede la partecipazione di Andorra e di San Marino, rispettivamente, a un mercato interno esteso omogeneo, in condizioni di concorrenza paritarie e nel rispetto delle medesime regole, nonché alle relative politiche orizzontali e di accompagnamento, sostituendo nel contempo l'attuale unione doganale tra l'UE e ciascuno di tali paesi.

L'accordo comprende inoltre un quadro per un'eventuale cooperazione in settori al di fuori delle quattro libertà, quali la ricerca e lo sviluppo, l'istruzione, la politica sociale, l'ambiente, la protezione dei consumatori, la cultura e la cooperazione regionale.

Per garantire l'efficace funzionamento del mercato interno, l'accordo prevede un allineamento normativo dinamico. Esso prevede altresì che la Commissione sia l'autorità responsabile dell'applicazione del diritto dell'UE in materia di aiuti di Stato ad Andorra e San Marino. L'accordo comprende inoltre disposizioni che istituiscono un meccanismo di risoluzione delle controversie nel cui ambito la Corte di giustizia dell'Unione europea svolge il ruolo di arbitro nelle controversie sull'interpretazione e sull'applicazione dell'accordo.

Infine, si tiene conto della situazione di Andorra e San Marino quali Stati di piccole dimensioni territoriali, conformemente alla dichiarazione 3 relativa all'articolo 8 del trattato sull'Unione europea (TUE)¹. Ciò si rispecchia in una serie di adeguamenti delle disposizioni degli atti giuridici dell'UE integrati negli allegati dell'accordo, nonché in diversi periodi transitori per l'attuazione e l'applicazione di parti dell'*acquis* dell'UE. Gli adeguamenti settoriali riguardano in particolare il settore della libera circolazione delle persone, nel quale sono previste restrizioni quantitative per determinati tipi di soggiorno sulla scorta di quelle concordate con il Liechtenstein nell'accordo sullo Spazio economico europeo². Sono previsti periodi transitori anche in settori quali le telecomunicazioni, i trasporti o l'energia. Sono inoltre previsti adeguamenti specifici per quanto riguarda l'assenza di un determinato settore industriale, come ad esempio parti del settore dei trasporti.

¹ Dichiarazione relativa all'articolo 8 del trattato sull'Unione europea: *"L'Unione terrà conto della situazione particolare dei paesi di piccole dimensioni territoriali che intrattengono con l'Unione specifiche relazioni di prossimità."*

² Si veda l'allegato VIII dell'accordo SEE.

L'accordo consente altresì un accesso scaglionato al mercato interno dei servizi finanziari dell'UE, in base al quale Andorra e San Marino possono decidere di non chiedere l'accesso all'intero mercato interno dei servizi finanziari dell'UE. Tale possibilità non dovrebbe durare più di 15 anni dall'entrata in vigore dell'accordo. Alla luce delle specificità di Andorra e San Marino e delle relative norme e disposizioni specifiche introdotte per garantire un'integrazione ordinata e corretta del mercato, si è reso necessario subordinare l'accesso al mercato nel settore dei servizi finanziari a garanzie supplementari specifiche rispetto a quelle che disciplinano le relazioni tra gli Stati membri nel mercato interno, in particolare per quanto riguarda le prescrizioni in materia di prestazione locale di servizi e poteri di emergenza delle autorità europee di vigilanza.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'accordo rappresenta una tappa importante che risponde direttamente, da un lato, all'obiettivo dell'UE di sviluppare relazioni privilegiate con i paesi limitrofi come sancito dall'articolo 8 TUE e, dall'altro, all'interesse dichiarato dai due paesi ad instaurare relazioni più strette con l'UE.

I principali interessi dell'UE, come affermato nella comunicazione della Commissione del 2012³ e nella relazione del 2013⁴, ripresi nelle successive conclusioni del Consiglio e, infine, nelle direttive di negoziato del Consiglio, comprendono il contributo che un rafforzamento delle relazioni economiche potrebbe apportare in termini di aumento dell'occupazione, degli scambi commerciali e degli investimenti nelle regioni dell'UE che confinano con tali paesi. Tenuto conto degli ostacoli che intralciano l'accesso dei piccoli paesi al mercato interno dell'UE e la cooperazione in altri settori, esiste un notevole potenziale per sviluppare ulteriormente le relazioni a vantaggio di tutte le parti, eliminando gli ostacoli alle attività economiche transfrontaliere.

L'accordo stabilisce inoltre un quadro istituzionale coerente ed efficace per le relazioni, comprese disposizioni istituzionali volte a garantire il mantenimento dell'omogeneità e il corretto funzionamento del mercato interno, l'indivisibilità delle quattro libertà e la certezza del diritto, tenendo conto al tempo stesso della situazione specifica di ciascuno di questi paesi.

a) L'UE e Andorra

L'UE e Andorra hanno instaurato progressivamente stretti legami, tra l'altro a seguito della conclusione di diversi accordi bilaterali.

Gli accordi bilaterali elencati di seguito cessano di produrre effetti, sono sostituiti dall'accordo e non saranno più applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo:

- accordo, in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra del 28 giugno 1990⁵; e
- accordo di cooperazione tra la Comunità europea e il Principato di Andorra del 15 novembre 2004⁶.

³ Comunicazione della Commissione – Le relazioni dell'Unione europea con il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino – Opzioni per una maggiore integrazione nell'Unione (COM (2012) 680 final/2), Bruxelles, 20.11.2012.

⁴ Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Le relazioni dell'Unione europea con il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino – Opzioni per la loro partecipazione al mercato interno (**COM/2013/0793 final**), Bruxelles, 18.11.2013.

⁵ GU L 374 del 31.12.1990, pag. 14.

Gli accordi bilaterali elencati di seguito rimarranno in vigore dopo l'entrata in vigore dell'accordo:

- accordo monetario tra l'Unione europea e il Principato d'Andorra del 30 giugno 2011⁷; e
- accordo tra la Comunità europea e il Principato d'Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi del 15 novembre 2004⁸.

b) L'UE e San Marino

L'UE e San Marino hanno instaurato progressivamente stretti legami, tra l'altro a seguito della conclusione di diversi accordi bilaterali.

L'accordo bilaterale elencato di seguito cessa di produrre effetti ed è sostituito dall'accordo. Esso non sarà più applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

- Accordo sull'unione doganale e sulla cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino del 16 dicembre 1991⁹.

Gli accordi bilaterali elencati di seguito rimarranno in vigore dopo l'entrata in vigore dell'accordo:

- convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino del 27 marzo 2012¹⁰; e
- accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi e memorandum d'intesa che integra l'accordo stesso, del 7 dicembre 2004¹¹.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'accordo è pienamente coerente con le politiche dell'UE e rispetta appieno i trattati, preservando l'integrità e l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'UE. L'accordo non obbligherà l'UE a modificare le proprie norme o regole e i propri regolamenti in alcun settore regolamentato. Esso promuove i valori, gli obiettivi e gli interessi dell'Unione e garantisce la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e azioni.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica sostanziale della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma è l'articolo 217 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale base giuridica è la più appropriata dato il vasto ambito dell'accordo previsto.

⁶ GU L 135 del 28.5.2005, pag. 14.

⁷ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 1.

⁸ GU L 359 del 4.12.2004, pag. 33.

⁹ GU C 302 del 22.11.1991, pag. 12.

¹⁰ GU C 121 del 26.4.2012, pag. 5.

¹¹ GU L 381 del 28.12.2004, pag. 33.

La base giuridica procedurale è costituita dall'articolo 218, paragrafo 5, TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, TFUE, che prevede il voto all'unanimità in seno al Consiglio.

La base giuridica della proposta di decisione del Consiglio è pertanto l'articolo 217 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, TFUE.

3. ALTRI ELEMENTI

• Attuazione da parte degli organi istituiti dall'accordo

L'accordo istituisce un quadro istituzionale costituito da un comitato di associazione composto da rappresentanti dell'UE, di Andorra e di San Marino, nonché da un comitato misto e da vari sottocomitati tra l'UE e ciascuno dei due paesi. Esso predispone un meccanismo da applicare qualora una delle parti venga meno agli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo stesso.

• Attuazione e applicazione dell'accordo

A norma dell'articolo 216, paragrafo 2, TFUE, gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'UE e i suoi Stati membri.

Nel periodo di applicazione provvisoria si rendono necessarie le soluzioni temporanee illustrate di seguito per consentire l'aggiornamento estremamente voluminoso e pressante dell'*acquis* dell'UE integrato nei protocolli degli Stati associati e nei relativi allegati, onde garantire un allineamento dinamico nel corso dell'applicazione provvisoria.

- (a) È opportuno autorizzare la Commissione, a norma dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE, ad approvare a nome dell'Unione talune modifiche dell'accordo che devono essere adottate mediante una procedura semplificata o da un organo istituito dall'accordo. Siffatte modifiche sono riferite all'articolo 108 dell'accordo quadro per quanto riguarda le modifiche dei protocolli degli Stati associati, esclusi i rispettivi allegati. È opportuno che la Commissione comunichi in anticipo al Consiglio le suddette proposte di modifica. Il Consiglio può sollevare obiezioni alle modifiche proposte con una minoranza di blocco del Consiglio a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, TUE. In tal caso la Commissione deve respingere, a nome dell'Unione, le modifiche proposte fatta salva la possibilità di presentare successivamente una proposta al Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
- (a) È inoltre opportuno autorizzare la Commissione, a norma dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE, ad approvare a nome dell'Unione la posizione in merito alle decisioni dei comitati misti che si limitano a estendere ad Andorra e a San Marino, rispettivamente, gli atti dell'UE integrati negli allegati dei protocolli degli Stati associati, fatti salvi gli adeguamenti tecnici.

Esistono solidi meccanismi di esecuzione per garantire il rispetto degli obblighi previsti dall'accordo. Quest'ultimo prevede altresì la possibilità che le parti adottino misure per tutelare i propri interessi, come ad esempio misure compensative per l'errata applicazione dell'accordo, misure di salvaguardia in caso di gravi difficoltà economiche, sociali e ambientali di natura regionale causate dall'applicazione dell'accordo o misure di salvaguardia in caso di attentati terroristici o di calamità naturali o catastrofi provocate dall'uomo che colpiscano una delle parti. È importante che l'UE sia pienamente in grado di applicare tali misure in modo rapido ed efficace. A tal fine, fino all'entrata in vigore nell'UE di un atto

legislativo specifico che disciplini l'adozione delle suddette misure, è opportuno che qualsiasi decisione dell'Unione di adottare tali misure sia presa dalla Commissione conformemente alle condizioni stabilite nelle corrispondenti disposizioni dell'accordo.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'accordo si compone degli elementi seguenti: un accordo quadro; sette protocolli quadro; due protocolli degli Stati associati e 25 allegati tecnici di ciascun protocollo dello Stato associato, contenenti tutti gli atti giuridici dell'UE che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo.

Qui di seguito vengono elencati gli elementi principali dell'accordo.

a) L'accordo quadro

L'accordo quadro delinea gli elementi essenziali della futura associazione tra l'UE e, rispettivamente, Andorra e San Marino, che garantisce la partecipazione dei due paesi a un mercato interno esteso omogeneo in condizioni di concorrenza paritarie e nel rispetto delle medesime regole, istituendo nel contempo un quadro per sviluppare e promuovere il dialogo e la cooperazione in altri settori di interesse comune. L'accordo quadro prevede che Andorra e San Marino rispettino il principio della non discriminazione in base alla nazionalità sancito dal diritto dell'UE.

L'accordo quadro istituisce altresì un quadro istituzionale coerente, efficace ed efficiente al fine di garantire l'omogeneità del mercato interno e la certezza del diritto per (tra l'altro) gli operatori economici e i cittadini.

Esso prevede la possibilità di essere applicato tra l'UE e uno degli Stati associati in attesa del completamento della procedura di ratifica per la sua entrata in vigore fra le tre parti contraenti.

b) I sette protocolli quadro

L'accordo contiene sette protocolli quadro volti a chiarire e precisare le disposizioni in esso contenute.

Tra questi, il protocollo quadro 1 (sugli adattamenti orizzontali) contiene una serie di norme generali, anche per quanto riguarda il funzionamento di adattamenti specifici, compresi i periodi transitori e talune deroghe.

Il protocollo quadro 3 (sui servizi finanziari) è organizzato sulla base degli elementi seguenti:

- l'accesso al mercato unico dei servizi finanziari dell'UE dipende da una valutazione globale della piena ed efficace attuazione dell'*acquis* dell'UE nel settore finanziario e della solidità del quadro normativo e di vigilanza degli Stati associati;
- il protocollo quadro prevede un approccio scaglionato, in base al quale gli Stati associati possono decidere di non chiedere l'accesso all'intero mercato interno dei servizi finanziari dell'UE. Tale possibilità non durerà più di 15 anni dall'entrata in vigore dell'accordo;
- l'accesso al mercato richiede l'adozione, da parte della Commissione, di una raccomandazione positiva che attesti che sono soddisfatte tutte le condizioni necessarie stabilite nel protocollo;
- qualora si riscontrino carenze del quadro normativo o di vigilanza di uno Stato associato, l'UE ha la possibilità di sospendere l'accesso al mercato;
- sono prescritte la presenza locale e la prestazione di servizi negli Stati associati;

- il rispetto dell'*acquis* antiriciclaggio è una condizione essenziale per poter accedere al mercato dei servizi finanziari dell'UE;
- le autorità europee di vigilanza avranno un ruolo fondamentale nel processo di audit, al quale possono partecipare altresì le autorità competenti degli Stati membri dell'UE. Esse potranno inoltre esercitare la propria autorità nei confronti degli Stati associati e dei rispettivi settori dei servizi finanziari.

Gli altri protocolli quadro riguardano aspetti quali: a) l'attuazione delle norme di concorrenza applicabili alle imprese; b) l'organizzazione della cooperazione nel settore statistico; c) lo status del comitato parlamentare di associazione; d) le procedure di arbitrato ed e) gli accordi vigenti.

c) I due protocolli degli Stati associati

I protocolli degli Stati associati contengono disposizioni riguardanti questioni strettamente bilaterali (tra l'UE e uno degli Stati associati), come ad esempio quelle relative alla cooperazione doganale.

d) I 25 allegati di ciascun protocollo dello Stato associato

Ciascun protocollo dello Stato associato è corredato di 25 allegati contenenti gli atti giuridici dell'UE che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo. Gli allegati comprendono vari adattamenti settoriali o specifici per tenere conto delle specificità di Andorra e San Marino derivanti dalle loro particolari relazioni di prossimità con i paesi confinanti, dalle loro dimensioni e dal numero relativamente esiguo dei loro abitanti. Gli allegati prevedono anche periodi transitori per il recepimento, l'attuazione e l'applicazione di taluni atti giuridici dell'UE da parte dei due paesi.

Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie)	Allegato VI (Sicurezza sociale)	Allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione)	Allegato XVI (Appalti)	Allegato XXI (Statistiche)
Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)	Allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali)	Allegato XII (Libera circolazione dei capitali)	Allegato XVII (Proprietà intellettuale)	Allegato XXII (Diritto societario)
Allegato III (Responsabilità per danni da prodotti difettosi)	Allegato VIII (Diritto di stabilimento)	Allegato XIII (Trasporti)	Allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne)	Allegato XXIII (Dogane)
Allegato IV (Energia)	Allegato IX (Servizi finanziari)	Allegato XIV (Concorrenza)	Allegato XIX (Protezione dei consumatori)	Allegato XXIV (Agricoltura)
Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori)	Allegato X (Servizi d'interesse generale)	Allegato XV (Aiuti di Stato)	Allegato XX (Ambiente e clima)	Allegato XXV (Commercio)

ALLEGATI:

Allegato, parte 1: Accordo quadro, protocolli quadro

Allegato, parte 2: Protocollo di Andorra

Allegato, parte 3: Allegato I del protocollo di Andorra

Allegato, parte 4: Allegato II del protocollo di Andorra

Allegato, parte 5: Allegati III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X del protocollo di Andorra

Allegato, parte 6: Allegati XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII e XIX del protocollo di Andorra

Allegato, parte 7: Allegati XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV e XXV del protocollo di Andorra

Allegato, parte 8: Protocollo di San Marino

Allegato, parte 9: Allegato I del protocollo di San Marino

Allegato, parte 10: Allegato II del protocollo di San Marino

Allegato, parte 11: Allegati III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X del protocollo di San Marino

Allegato, parte 12: Allegati XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII e XIX del protocollo di San Marino

Allegato, parte 13: Allegati XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV e XXV del protocollo di San Marino

Allegato, parte 14: Dichiarazioni

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e, rispettivamente, il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 dicembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a negoziare, a nome dell'Unione europea ("Unione"), un accordo di associazione con il Principato di Andorra ("Andorra"), il Principato di Monaco ("Monaco") e la Repubblica di San Marino ("San Marino"). I negoziati sono stati condotti sulla base delle direttive di negoziato del 16 dicembre 2014.
- (2) Il 17 settembre 2023 Monaco e la Commissione europea hanno convenuto di sospendere i negoziati dopo che entrambe le parti avevano constatato l'impossibilità di conciliare, da un lato, le direttive di negoziato della Commissione europea e, dall'altro, i limiti fissati da Monaco, volti in particolare a mantenere invariate le condizioni di vita, di lavoro e di alloggio dei propri cittadini all'interno del paese.
- (3) Tenuto conto degli stretti legami storici, geografici, culturali, politici ed economici tra l'Unione, Andorra e San Marino, nonché del desiderio comune di approfondire, diversificare e mantenere le relazioni tra loro istituendo un quadro giuridico globale e coerente, i negoziati con Andorra e San Marino si sono conclusi il 12 dicembre 2023.
- (4) L'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione e, rispettivamente, Andorra e San Marino ("accordo") prevede la partecipazione dei due paesi al mercato interno dell'Unione e alle relative politiche orizzontali e di accompagnamento, sostituendo nel contempo l'attuale unione doganale tra l'Unione e ciascuno di tali paesi. L'accordo comprende altresì un quadro per un'eventuale cooperazione in settori al di fuori delle quattro libertà, quali la ricerca e lo sviluppo, l'istruzione, la politica sociale, l'ambiente, la protezione dei consumatori, la cultura e la cooperazione regionale.
- (5) Per garantire l'efficace funzionamento del mercato interno dell'Unione, l'accordo prevede un allineamento normativo dinamico. L'accordo comprende inoltre disposizioni che istituiscono un meccanismo di risoluzione delle controversie nel cui ambito la Corte di giustizia dell'Unione europea svolge il ruolo di arbitro nelle controversie sull'interpretazione e sull'applicazione dell'accordo.
- (6) Si tiene conto della situazione di Andorra e San Marino quali Stati di piccole dimensioni territoriali, conformemente alla dichiarazione 3 relativa all'articolo 8 del trattato sull'Unione europea (TUE). Ciò si rispecchia in una serie di adeguamenti delle

disposizioni degli atti giuridici dell'Unione integrati negli allegati dell'accordo, nonché in diversi periodi transitori per l'attuazione e l'applicazione di parti dell'*acquis* dell'Unione.

- (7) L'accordo consente un accesso scaglionato al mercato interno dei servizi finanziari dell'Unione, in base al quale Andorra e San Marino possono decidere di non chiedere l'accesso all'intero mercato interno dei servizi finanziari dell'UE. Tale possibilità non dovrebbe durare più di 15 anni dall'entrata in vigore dell'accordo.
- (8) Alla luce delle specificità di Andorra e San Marino e delle relative norme e disposizioni specifiche introdotte per garantire un'integrazione ordinata e corretta del mercato, si è reso necessario subordinare l'accesso al mercato nel settore dei servizi finanziari a garanzie supplementari specifiche rispetto a quelle che disciplinano le relazioni tra gli Stati membri nel mercato interno, in particolare per quanto riguarda le prescrizioni in materia di prestazione locale di servizi e poteri di emergenza delle autorità europee di vigilanza.
- (9) L'accesso al mercato interno dei servizi finanziari dell'Unione dovrebbe pertanto dipendere da una valutazione globale della piena ed efficace attuazione dell'*acquis* dell'Unione nel settore finanziario e della solidità del quadro normativo e di vigilanza di Andorra e San Marino e richiederà l'adozione, da parte della Commissione europea, di una raccomandazione positiva che attesti che sono soddisfatte tutte le condizioni necessarie stabilite nell'accordo. È opportuno che la valutazione del quadro normativo e di vigilanza di Andorra e San Marino si basi sulle norme previste dal quadro normativo dell'Unione.
- (10) È opportuno applicare l'accordo a titolo provvisorio conformemente al suo articolo 112, che ne prevede l'applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
- (11) È opportuno definire le modalità di rappresentanza dell'Unione nel comitato di associazione e nei comitati misti istituiti dall'accordo. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, alla Commissione europea spetta di rappresentare l'Unione ed esprimere le posizioni dell'Unione conformemente ai trattati.
- (12) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE, è altresì opportuno definire le modalità di decisione in merito alle posizioni da adottare a nome dell'Unione nei comitati misti istituiti dall'accordo, al fine di garantire che gli atti giuridici adottati dall'Unione nei settori contemplati dall'accordo siano integrati nell'accordo quanto prima dopo l'adozione e la trasmissione ad Andorra e a San Marino onde assicurarne, per quanto possibile, l'applicazione simultanea nell'Unione e, rispettivamente, ad Andorra e a San Marino.
- (13) È opportuno autorizzare la Commissione europea, a norma dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE, ad approvare a nome dell'Unione talune modifiche dell'accordo che devono essere adottate mediante una procedura semplificata o da un organo istituito dall'accordo in conformità delle disposizioni del medesimo. È opportuno stabilire la procedura di consultazione del Consiglio in relazione a tali modifiche.
- (14) Al fine di consentire all'Unione di intervenire in modo rapido ed efficace per tutelare i propri interessi conformemente all'accordo, e fino all'adozione e all'entrata in vigore nell'Unione di un atto legislativo specifico che disciplini l'adozione di misure correttive a norma dell'accordo, è opportuno conferire alla Commissione europea il potere di adottare misure correttive, quali misure compensative per l'errata applicazione dell'accordo, misure di salvaguardia in caso di gravi difficoltà

economiche, sociali e ambientali di natura regionale causate dall'applicazione dell'accordo o misure di salvaguardia in caso di attentati terroristici o di calamità naturali o catastrofi provocate dall'uomo che colpiscano l'Unione.

- (15) È opportuno firmare l'accordo e approvare le dichiarazioni allegate a nome dell'Unione.
- (16) La Commissione europea dovrebbe garantire la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione e, rispettivamente, Andorra e San Marino, con riserva della sua conclusione.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

- 1. La Commissione europea rappresenta l'Unione in sede di comitato di associazione, di comitati misti, di sottocomitati per la cooperazione doganale, di sottocomitati per la sicurezza alimentare e le questioni veterinarie e fitosanitarie, di sottocomitati per i servizi finanziari e di sottocomitato per le statistiche, nonché in tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro aggiuntivi istituiti a norma dell'articolo 76, paragrafo 8, dell'accordo quadro.
- 2. Quando rappresenta l'Unione negli organi istituiti dall'accordo, la Commissione europea informa tempestivamente il Consiglio in merito alle discussioni e all'esito delle riunioni e agli atti adottati nel corso di tali riunioni. La Commissione europea informa altresì il Parlamento europeo, se del caso.

Articolo 3

- 1. Quando presenta al Consiglio una proposta che, a suo avviso, rientra in un settore disciplinato dall'accordo, la Commissione europea indica che, dopo l'adozione, il futuro atto giuridico sarà esteso rispettivamente ad Andorra e a San Marino.
- 2. La Commissione europea è autorizzata ad adottare, a nome dell'Unione, posizioni nei comitati misti istituiti dall'articolo 76 dell'accordo quadro in merito alle decisioni che si limitano a estendere gli atti giuridici dell'Unione rispettivamente ad Andorra e a San Marino, fatti salvi gli eventuali adeguamenti tecnici necessari.
- 3. Per quanto riguarda le decisioni adottate dai comitati misti diverse da quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le posizioni da adottare a nome dell'Unione sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Articolo 4

- 4. Fatto salvo l'articolo 3, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell'Unione, modifiche dei protocolli dell'accordo riguardanti gli Stati associati, che devono essere adottate dai comitati misti conformemente all'articolo 108 dell'accordo quadro.

5. La Commissione sottopone al Consiglio le modifiche proposte di cui al paragrafo 1 prima della loro approvazione.

La Commissione approva, a nome dell'Unione, le modifiche proposte a meno che, entro un mese dalla loro presentazione al Consiglio, alcuni Stati membri che rappresentano una minoranza di blocco del Consiglio a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, TUE non si oppongano alle stesse. In presenza di una siffatta opposizione, la Commissione respinge, a nome dell'Unione, le modifiche proposte.

Articolo 5

La Commissione europea trasmette e comunica al Consiglio il progetto di criteri di valutazione e di metodologia ricevuto dalle autorità europee di vigilanza in applicazione dell'articolo 10 del protocollo quadro 3 (sui servizi finanziari) dell'accordo prima della loro adozione.

Articolo 6

Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 15 del protocollo quadro 3 (sui servizi finanziari), le autorità di vigilanza dell'UE informano la Commissione, che a sua volta informa il Consiglio.

Articolo 7

Fino all'entrata in vigore nell'Unione di un atto legislativo specifico che disciplini l'adozione delle misure elencate alle lettere da a) a c) del presente articolo, qualsiasi decisione dell'Unione di adottare tali misure è presa dalla Commissione conformemente alle condizioni stabilite nelle corrispondenti disposizioni dell'accordo per quanto riguarda:

- (a) misure compensative per l'applicazione errata dell'accordo al fine di correggere gli squilibri, a norma dell'articolo 90 dell'accordo quadro;
- (b) misure di salvaguardia in caso di gravi difficoltà economiche, sociali e ambientali di natura regionale causate dall'applicazione dell'accordo e che rischiano di persistere, a norma dell'articolo 97 dell'accordo quadro;
- (c) misure di salvaguardia in caso di attentato terroristico o di catastrofe naturale o provocata dall'uomo che colpisca l'Unione, a norma dell'articolo 98 dell'accordo quadro.

Articolo 8

1. Fatta salva la sua conclusione a una data successiva e in attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria fra le tre parti contraenti, conformemente all'articolo 112, paragrafo 2, dell'accordo quadro, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui una parte contraente ha depositato i propri strumenti di ratifica, conclusione o approvazione presso il segretariato generale del Consiglio dell'UE, a meno che un'altra parte contraente non notifichi che tale applicazione provvisoria non dovrebbe aver luogo.
2. Se le condizioni per l'applicazione provvisoria fra tutte e tre le parti contraenti a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 112, paragrafo 2, dell'accordo quadro non sono soddisfatte, l'accordo si applica tra l'Unione e una delle

altre parti contraenti a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui l'UE o tale parte contraente hanno depositato i propri strumenti di ratifica, conclusione o approvazione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione, a meno che una di queste due parti contraenti non notifichi che tale applicazione provvisoria non dovrebbe aver luogo.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*